



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 573 del 2006 proposto da: Carla Ercole e Migliori Pasqualino, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisabetta Ercole, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avvocato Gaetano Fracassi in L'Aquila, via Roma, n. 115;

contro

il Comune di Avezzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Milo, Giampiero Nicoli, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avvocato Chiara Rossi in L'Aquila, via Persichetti n. 10;

nei confronti di

del sig. Gentile Italo, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Avezzano n. 912 del 21.7.2006, notificata in data 14.9.2006, con cui è stato ordinato ai ricorrenti di provvedere all'allontanamento del loro cane dal cortile ubicato in Avezzano, via Sauro, n. 2, nonché alla bonifica ed alla disinfestazione dell'area sulla quale si trova detto animale.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avezzano.

Visto l'atto propositivo di motivi aggiunti.

Vista l'ordinanza n. 373/2006, adottata nella Camera di consiglio del 13.12.2006, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 28/11/2007 il dott. Fabio Mattei.

Uditi per le parti in causa i difensori come specificato nel verbale d'udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con atto n. 573/2006, notificato in data 13.11.2006, i sigg.ri Carla Ercole e Pasqualino Migliorini hanno adito questo Tribunale per l'annullamento dell'ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale è stato ordinato loro di provvedere all'allontanamento del loro cane dal cortile ubicato in Avezzano, via Sauro, n. 2, nonché alla bonifica ed alla disinfestazione dell'area sulla quale si trova detto animale.

Avverso tale provvedimento parte ricorrente lamenta i seguenti motivi di doglianza:

a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 53 del decreto legislativo n. 267 del 2000, atteso che l'Autorità sindacale avrebbe adottato l'ordinanza contingibile ed urgente oggetto di impugnativa in carenza dei presupposti fattuali di indifferibilità ed urgenza ex lege prescritti, peraltro non riscontrabili dal contenuto dai processi verbali istruttori del 13.9.2005 e del 26.10.2005, redatti rispettivamente dal Servizio veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente e dal Servizio di Polizia Municipale, descrittivi delle operazioni di svolgimento dei

sopralluoghi eseguiti nel cortile di proprietà della parte ricorrente, ove risulta custodito l'animale interessato dalla misura dell'allontanamento.

b) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà, illogicità della motivazione ed ingiustizia manifesta, atteso che l'ordinanza de qua non sarebbe stata preceduta da un'adeguata istruttoria e non recherebbe alcuna motivazione in merito alle specifiche controdeduzioni rese dai ricorrenti in ordine alla fattispecie sanzionata.

c) Violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, atteso che in carenza dei presupposti di fatto e di diritto propri dell'ordinanza contingibile ed urgente, l'Amministrazione non avrebbe comunicato ai destinatari l'avviso di avvio del procedimento prodromico all'adozione del provvedimento impugnato.

d) Falsa applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, in considerazione dell'errato richiamo nel corso dell'ordinanza gravata alle disposizioni di cui al predetto decreto delegato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Avezzano che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza dei dedotti motivi di doglianza.

Con atto notificato in data 21 giugno 2007, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso un'ulteriore ordinanza n. 792/2007, adottata in data 28.5.2007 e notificata il 12.6.2007, con cui sono state sostanzialmente reiterati gli ordini impartiti con il provvedimento comunale impugnato con l'atto introduttivo del ricorso principale, all'uopo deducendo le seguenti censure:

a) Nullità dell'ordinanza per carenza di potere da parte dell'Autorità sindacale essendo stata emanata in regime di prorogatio di quest'ultima nella carica ed in carenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla normativa di riferimento.

b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per inconferente richiamo nel provvedimento della disposizione di cui al citato art. 54.

c) Falsa applicazione della legge regionale n. 86/1989, della legge n. 833 del 1978 del T.U. n. 1265 del 1934 e del D.P.R. n. 320 del 1954, atteso che l'art. 4 della legge regionale innanzi richiamata non sarebbe applicabile al caso di specie, essendo il cane detenuto in un'area di proprietà di privati e non in strutture deputate al ricovero permanente o temporaneo di animali randagi.

d) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed ingiustizia manifesta, atteso che la relazione resa dalla A.U.S.L. in data 4.5.2007 si pone in contrasto con quanto asserito dall'Amministrazione con l'impugnata ordinanza.

e) Violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, atteso che in carenza dei presupposti di indifferibilità e di urgenza l'Amministrazione non avrebbe comunicato ai ricorrenti la comunicazione di avvio del procedimento.

Si è costituito in giudizio il Comune che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla sig.ra Giacinta Graziosi, quale controinteressata, nonché nel merito chiesto il rigetto del ricorso.

Il Collegio per ragioni d'ordine processuale ritiene doversi preliminarmente pronunciare sull'opposta eccezione di rito.

L'eccezione non è suscettibile di positiva definizione, posto che nei ricorsi avverso un'ordinanza contingibile ed urgente non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare il contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva.

Nel merito il ricorso è fondato per la seguente ed assorbente censura dedotta con il primo motivo di doglianza.

Osserva il Collegio che il Comune di Avezzano ha adottato l'ordinanza contingibile ed urgente n. 912 del 21 luglio 2006, ordinando l'allontanamento del cane di proprietà dei ricorrenti dal cortile ubicato in Via Nazario Sauro, nonché la bonifica e la disinfestazione dell'area nella quale risulta essere tenuto l'animale.

Il provvedimento in questione è stato adottato in considerazione dei presupposti fattuali descritti nelle relative premesse, ravvisabili in una serie di esposti pervenuti all'Amministrazione comunale da parte di abitanti vicini degli odierni ricorrenti, che hanno evidenziato il continuo abbaiare del cane sia di giorno che di notte, nonché, nell'area anzidetta, uno stato di abbandono e di sporchezza dovuto alla presenza di escrementi dell'animale, di stracci, di diversi teli di plastica, di recipienti utilizzati per sfamare lo stesso sporchi di residui di cibo, con conseguente stato di carenza igienico sanitaria.

L'Amministrazione resistente ha adottato, altresì, il succitato provvedimento contingibile ed urgente a tutela e salvaguardia della quiete pubblica, asseritamente insidiata dall'abbaiare continuo del cane, nonché sulla base di accertamenti della situazione denunciata il cui esito risulta essere stato descritto nei verbali di sopralluogo sopra menzionati, del 13.9.2005 e del 26.10.2005, redatti rispettivamente dal Servizio veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente e dal Servizio di Polizia Municipale.

Orbene, dal predetto verbale del 13.9.2005 redatto dal Servizio veterinario della A.U.S.L. n. 1, territorialmente competente, è dato espressamente rilevare che: "...nello spazio citato vi è un recinto molto ampio di circa quaranta m.q. dove è ospitato un cane meticcio di pastore tedesco, adulto, taglia media, Lo stesso è in buona forma fisica, non presenta segni di maltrattamento, all'interno del box vi è presenza di acqua da bere e ciotola per l'alimentazione. Vi è la presenza della cuccia per il ricovero dello stesso e di una parte ombreggiata per il riparo dal sole. Il recinto si presentava con fondo di terra sconnesso e con varie buche. Al momento del sopralluogo vi era la presenza di qualche escremento, non si percepivano odori sgradevoli provenienti dal luogo di ricovero dell'animale stesso. Durante l'ispezione il cane abbaiava in continuazione. Si prescrive un costante pulizia giornaliera del ricovero....".

Dal verbale redatto dal Servizio Polizia Municipale del Comune di Avezzano, è dato rilevare che "...Questo Ufficio ha effettuato un recente sopralluogo in turno antimeridiano, durante il quale il cane non abbaiava, ha iniziato, soltanto, quando si è reso conto della presenza di sconosciuti come di solito reagiscono la gran parte dei cani.....".

Osserva il Tribunale che, in disparte, dal contenuto degli esposti presentati da alcuni cittadini proprietari di abitazioni vicine a quella dei proprietari dell'animale, l'Amministrazione ha svolto specifica attività istruttoria mediante i riferiti accertamenti e sopralluoghi.

Orbene, dagli esiti sopra descritti i presupposti fattuali posti dall'Amministrazione a corredo motivazionale dell'ordine odiernamente gravato appaiono carenti sotto il profilo della relativa sussistenza, in quanto dai predetti processi verbali non emergono " il continuo abbaiare del cane sia di giorno che di notte, nonché, nell'area anzidetta, uno stato di abbandono e di sporcizia dovuto alla presenza di escrementi dell'animale, di stracci, di diversi teli di plastica, di recipienti utilizzati per sfamare lo stesso sporchi di residui di cibo, con conseguente stato di carenza igienico sanitaria" che avrebbero potuto giustificare –

limitatamente all'ipotesi in cui quest'ultimi non potessero essere rimossi con ordinari strumenti amministrativi - l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, quale il provvedimento impugnato.

Al riguardo il Collegio non può fare a meno di condividere, riguardo al caso di specie, un costante insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo, secondo cui è da ritenersi illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco ordina di provvedere alla tempestiva esecuzione di tutti i necessari interventi volti all'eliminazione dello stato di pericolo, nel caso in cui l'amministrazione non abbia condotto, come appare evidente nella presente fattispecie, accertamenti istruttori idonei a comprovare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'adottata ordinanza contingibile e urgente, rimanendo non dimostrata la ricorrenza effettiva di pericolo per l'igiene e la quiete pubblica.

Pertanto, difettandone i presupposti di fatto, il provvedimento impugnato con il ricorso principale non pare, infatti, essere stato emesso a tutela della igiene e quiete pubblica, rispetto alla quale non può allo stato ritenersi sussistente alcun "pericolo", tale da giustificare il ricorso da parte della P.A. ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti ed a non poter adottare provvedimenti ordinari risolutivi di eventuali ravvisabili inconvenienti.

Con ulteriore ordinanza in data 28.5.2007, n. 792 il Sindaco del Comune di Avezzano, impugnata per la via dei motivi aggiunti, ha reiterato l'ordine di allontanamento dell'animale sopra indicato, nonché disposto la bonifica e la disinfezione dell'area ove lo stesso è custodito, sulla base di un rapporto della A.U.S.L. prot. n. 0032026/07 del 4.5.2007 per omessa adozione da parte dei ricorrenti di alcune misure igieniche sanitarie interessanti l'area sulla quale insiste il cane di proprietà della parte ricorrente.

A tale riguardo il Collegio non può che rinviare a quanto innanzi riferito in relazione alla carenza dei presupposti fattuali necessari per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, in ragione della assenza, riguardo al caso di specie, di ragioni di straordinarietà e di emergenza tali da giustificare l'allontanamento del cane in questione, fermo restando, in ogni caso, il potere dell'Amministrazione comunale di procedere, a seguito di specifici accertamenti istruttori, all'adozione di atti e provvedimenti volti a salvaguardare l'igiene pubblica ed a garantire il mantenimento da parte dei proprietari di condizioni igieniche tali da rendere l'ambiente sul quale sosta il cane nonché quello circostante, decoroso e non soggetto ad alcun rilievo da parte dell'Autorità sanitaria competente.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre, fra le parti in causa, la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, accoglie il ricorso in epigrafe indicato

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2007 con l'intervento dei signori:

Michele Eliantonio, Presidente FF

Rolando Speca, Consigliere

Fabio Mattei, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO